



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

in persona del G.O.T., dr. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. **200757** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2010**, posta in decisione all'udienza del **27.10.2020**, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente

TRA

Parte_1 , C.F.: *CodiceFiscale_1* ,

Parte_2 C.F. *CodiceFiscale_2* ,

Parte_3 C.F. *CodiceFiscale_3*

rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] e presso il loro studio elettivamente domiciliati,

attori

CONTRO

Controparte_1 , in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: *P.IVA_1* , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED] e domiciliata come in atti,

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2020, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato i Sig.ri *Parte_1* , *Parte_2* [...] e *Parte_3* , hanno convenuto in giudizio - dinanzi l'intestato Tribunale - l' *CP_2*
“per far accertare la malpratiche medica subita, e per l'effetto sentirla condannare all'integrale



risarcimento dei danni da loro subiti, a causa dell'insorgenza di una forma di osteomielite da *Pseudomonas Aeruginosa* ai danni del sig. Parte_1 senza alcun dubbio scaturita dall'intervento chirurgico, non eseguito in ambiente sterile, nonché dal ricovero antecedente e successivo allo stesso intervento chirurgico e soprattutto dalla errata ed intempestiva diagnosi della patologia infettiva in atto, nonché dalla successiva, conseguente errata prescrizione terapeutica" (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta CP_3 la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).

Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 C.p.c., ammessi i documenti prodotti dalle parti e due distinte CTU medico legali, una sulla persona del sig. Parte_1 l'altra sulle persone dei genitori di quest'ultimo, il sig. Parte_2 e la sig.ra Parte_3, precisate le conclusioni, la causa viene ora la decisione previo concesso termine per il deposito di memorie conclusionali.

Ciò posto in punto di fatto e di svolgimento del processo, nel corso del giudizio, è emersa chiaramente, -quanto dai documenti versati in atti, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso la CTU medico-legale- la fondatezza di tutte le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, poste a sostegno della domanda.

Sul punto,

"il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento."

"La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzato per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10297/2004).

Quindi, compete al medico o alla struttura sanitaria che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento.

Orbene, dalle risultanze delle due CTU -che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (*ex multis* Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, ben possono essere poste a fondamento della decisione, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066)- emerge chiaramente il nesso di causalità tra l'infezione iatrogena-nosocomiale contratta dal sig. Parte_1 e la condotta dei sanitari, dovendosi escludere fattori alternativi alla verifica dell'evento lesivo e dovendosi ricondurre alla esecuzione dell'intervento e successiva degenza ospedaliera in ambiente non perfettamente sterile, nonché alla condotta colposa tenuta dai sanitari del suddetto ██████████ di Sora (FR), la verifica dell'evento dannoso.

Inoltre, risulta altrettanto chiaramente dalla cartella clinica e dalle CTU eseguite, che al momento del ricovero sul paziente non vi erano riscontri in ordine ad infezioni e/o patologie simili, per cui, deve ritenersi -senza dubbio alcuno- che l'infezione deve averla contratta successivamente, e cioè dopo il ricovero e/o il successivo intervento chirurgico (v. relazione e conclusioni del CTU).

Da ciò si possono escludere fattori alternativi alla responsabilità dell'Ente ospedaliero e dei suoi sanitari in ordine alla verifica dell'evento dannoso.

Né, del resto, la scriminante invocata dalla convenuta relativa al consenso prestato dalla madre del paziente, interrompe il nesso eziologico tra causa ed evento dannoso.

Pertanto, stante quanto emerso dalle CTU espletate, è da ricondurre ad una oggettiva responsabilità professionale dell' Controparte_1 nel corso dei ricoveri presso il Organizzazione_1 CP_4, l'insorgenza di una osteomielite della gamba destra di grado invalidante e di tale entità da dover comportare successivi trattamenti chirurgici osteoriparativi, la



tardiva scoperta dell'infezione, nonché l'omessa antibiotico-terapia da parte dei sanitari del [...]

Organizzazione_2 (v. relazione e conclusioni del CTU).

Inoltre, è stata provata la circostanza, confermata dalle CTU, che al momento del ricovero il ragazzo non risultava positivo alla "*pseudomonas aeruginosa*", e che l'infezione è stata contratta all'interno dell'ospedale.

Per converso, la *CP_3* avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa di aver posto in essere tutto il possibile per evitare l'insorgenza dell'infezione stessa e solo se avesse soddisfatto tale onere, il giudice avrebbe potuto valutare l'eventuale rilevanza, a favore della convenuta, del rappresentare, l'infezione in questione, una complicità di intervento (tra le tante, cfr. Trib. Roma-Sez III, Sentenza del 26/6/2015 in tema di infezione nosocomiale).

In definitiva, alla luce dei documenti e delle risultanze delle due CTU, risulta ampiamente provata la dedotta *malpratiche* medica subita dal sig. *Parte_1* e la responsabilità della convenuta *CP_3* *CP_1* .

Relativamente al *quantum*,

Il sig. *Parte_1* è risultato affetto da "*Osteomielite Iatrogena da Pseudomonas Aeruginosa della gamba destra in soggetto sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi per frattura scomposta pluriframmentata e con esposizione puntiforme della tibia e del perone di destra ed in attuale trattamento chirurgico osteoriparativo*" (v. relazione e conclusioni del CTU).

L'insorgere di detta patologia ha inevitabilmente, ed in tutta evidenza, determinato gravissimi danni sia al sig. *Parte_1* che ai suoi genitori.

Infatti, l'evento ha cagionato al sig. *Parte_1* un danno per la lesione dell'integrità fisica in sé e per sé considerata; sofferenze e turbamenti interiori e, più in generale, un intuibile patema d'animo, oltre alla lesione di altri diritti costituzionalmente garantiti.

Più specificamente, in riferimento alla quantificazione complessiva del danno riportato dal sig. *Parte_1* alla luce delle risultanze della relazione, dei chiarimenti e dalla integrazione espressamente disposta dal giudicante (cfr. ordinanza istruttoria del 29/09/2015), è da ritenersi provata l'esistenza del nesso causale tra la condotta della struttura sanitaria e il danno per cui si è stato richiesto il risarcimento, la sussistenza del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale da questi patito, la compromissione della sua sfera esistenziale e la sua riconducibilità ai fatti accertati.

Il CTU ha accertato che il sig. *Parte_1* ha riportato un danno Biologico psico-fisico netto del 17,50 %, una ITT al 100% di gg. 115; una ITP al 75% di gg. 35; una ITP al 50% gg. 240 ed una ITP al 25% gg. 430 (v. relazione e conclusioni del CTU).

Dunque, il *quantum* delle lesioni riportate dall'attore trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi.

Pertanto, tenuto conto che si versa in ipotesi di lesioni "*macropermanenti*", si possono applicare le "*Tabelle*" elaborate dal Tribunale di Milano che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, risultano essere quelle statisticamente maggiormente testate e le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del risarcimento.

In definitiva, sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il CTU, per quanto riguarda i postumi permanenti, il giudicante ritene di condividere quanto affermato dal CTU che li ha quantificati nella misura del 17,50%; ritiene, inoltre, di poter aderire all'ipotesi di liquidazione prospettata dall'attore, per cui la somma da riconoscere è di € 131.969,50, con personalizzazione del danno (v. conclusioni e tabella di parte attrice), come qui di seguito meglio specificato:

ETÀ DEL DANNEGGIATO ALLA DATA DEL SINISTRO
PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Parte_4 DANNO NON PATRIMONIALE
GIORNI DI INVALIDITÀ TEMPORANEA TOTALE

15 ANNI
18%
€ 4.060,08
GG 115



GIORNI DI INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 75%	GG 35
GIORNI DI INVALIDITÀ CP 5 PARZIALE AL 50%	GG 240
GIORNI DI INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 25%	GG 430
Parte_4 I.T.T.	€ 98,00
DANNO Parte_5	€ 67.966,00
AUMENTO PERSONALIZZATO	€ 95.832,00
INVALIDITÀ TEMPORANEA TOTALE	€ 11.270,00
INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 75%	€ 2.572,50
INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 50%	€ 11.760,00
INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 25%	€ 10.535,00
TOTALE Parte_6	€ 36.137,50
TOTALE GENERALE	€ 104.103,50
TOTALE CON PERSONALIZZAZIONE	€ 131.969,50

Quanto al danno subito Parte_2 ed Parte_3, in qualità di genitori dell'attore Pt_1, il CTU ha ritenuto provata la responsabilità dell' Controparte_6 in merito a tale danno, ha accertato la congruità del rapporto causale tra l'evento traumatico e di esso le conseguenze, ed ha affermato che i sigg.ri Parte_2 e Parte_3, genitori di Parte_1 sono affetti da "sindrome da stress post-traumatico" (v. relazione e conclusioni del CTU).

L'evento, dunque, ha determinato ai sigg.ri Parte_2 e [...] Parte_3, nella loro qualità di genitori conviventi con il sig. Parte_1 un danno patrimoniale per gli esborsi da loro sostenuti a causa dell'evento, nonché un danno costituito dalla lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, dalle sofferenze, dai turbamenti interiori e dai patemi d'animo, oltre alla lesione di altri diritti costituzionalmente garantiti.

Il danno biologico di natura psicologica che ne è conseguito risulta quantificabile nella misura del 12% per il padre Parte_2 e del 10% per la madre [...] Parte_3, che possono essere liquidati nella misura richiesta rispettivamente di € 42.898,00, in favore di Parte_2 e di € 33.506,00 in favore di Parte_3 (v. conclusioni e tabella di parte attrice), come qui di seguito meglio specificato:

ETÀ DEL DANNEGGIATO Pt_3	
ALLA DATA DEL SINISTRO	40 ANNI
PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE	10%
PUNTO BASE DANNO NON PATRIMONIALE	€ 2.793,43
DANNO RISARCIBILE	€ 22.487,00
AUMENTO PERSONALIZZATO	€ 33.506,00

ETÀ DEL DANNEGGIATO Pt_2 Parte_1	4 ANNI
ALLA DATA DEL SINISTRO	
PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE	12%
Pt_4 BASE DANNO NON PATRIMONIALE	€ 3.097,90
DANNO RISARCIBILE	€ 29.182,00
AUMENTO PERSONALIZZATO	€ 42.898,00

Conclusivamente, la domanda è fondata, per cui, va dichiarata la convenuta CP_3 di CP_1 responsabile di tutti i danni subiti dagli attori, secondo le risultanze delle due CTU, cui si rinvia, con conseguente condanna della convenuta Controparte_6 al pagamento di:

- € 131.969,50, in favore di Parte_1
- € 33.506,00, in favore di Parte_3 ;
- € 42.898,00, in favore di Parte_2

oltre spese mediche documentate per un totale di € 500,67 e spese di viaggio per un totale di € 434,50, nonché interessi e rivalutazione monetaria, come richiesti sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato provvedimento, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto



ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* [...], *Parte_2* e *Parte_3*, nei confronti della *Controparte_1*, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
- b) dichiara la convenuta *Controparte_6* responsabile di tutti i danni subiti dagli attori, secondo le risultanze delle due CTU, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066);
- c) condanna la convenuta *Controparte_6* al pagamento di:
 - € 131.969,50, in favore di *Parte_1*
 - € 33.506,00, in favore di *Parte_3* ;
 - € 42.898,00, in favore di *Parte_2*oltre spese mediche documentate per un totale di € 500,67 e spese di viaggio per un totale di € 434,50, nonché interessi e rivalutazione monetaria, come richiesti sino al soddisfo;
- d) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che liquida in €. 21.387,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 2.637,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- e) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti.

Così deciso in Cassino il 04/02/2021

II GIUDICE
dr. Vincenza Ovallesco